

STATUTO ASSOCIAZIONE COSE NUOVE

Principi e Costituzione: art. 1

Finalità: art. 2

Modalità: art. 3

Soci: art. i 4/9

Assemblea soci: art. i 10/14

Consiglio direttivo: art. i 16/21

Collegio dei Probiviri: art. i 22/23

Disposizioni generali e finali: art. i 24/26

Articolo 1 - PRINCIPI E COSTITUZIONE

Per la comune convinzione che

la persona umana ha una propria intrinseca, naturale dignità che conserva in ogni fase e situazione della propria vita, e che tale dignità merita un servizio disinteressato;

la persona umana, per tale dignità, ha diritti imprescindibili che vanno sostenuti e difesi;

la persona umana, oltre a diritti, ha doveri nei confronti di se stessa e delle altre persone con le quali viene in rapporto;

la persona umana, opportunamente sostenuta e stimolata, ha potenzialità positive che la mettono in grado di porre le proprie qualità a disposizione del bene comune, in ogni settore della vita pubblica e privata;

la persona umana, per sua intima natura, trova la sua migliore realizzazione nella vita di relazione, come individuo e come gruppo, di cui la famiglia è la prima e fondamentale forma;

tale vita di relazione, per i cittadini della Repubblica Italiana, è regolamentata dalla Costituzione, base a cui riferirsi per qualunque tipo di impegno civile;

un dialogo rispettoso fra persone e gruppi aventi identità e convinzioni diverse è da auspicare e favorire, per lo sviluppo e la maturazione di una società armoniosamente articolata;

la politica non può che considerarsi come un servizio disinteressato al bene comune secondo i principi sopra esposti;

è costituita in Castel Maggiore una libera associazione denominata COSE NUOVE.

Articolo 2 - FINALITÀ

L'associazione si propone le seguenti finalità:

promuovere e favorire

la conoscenza e l'informazione riguardo i vari aspetti della vita sociale,

partecipazione alla vita sociale a tutti i livelli,

sviluppo di una coscienza civile matura e consapevole, di uno spirito di servizio

pronto e disinteressato, di una diffusa e radicata cultura della gratuità, della

solidarietà, della responsabilità,

forme di progettualità politica secondo lo spirito sopra esposto,

un rispettoso confronto di opinioni e posizioni fra parti diverse, perseguire una presenza attiva dovunque ci sia la possibilità di attuare i principi esposti all'Art. 1, in particolare nell'ambito di enti ed istituzioni preposte al governo della cosa pubblica; accostare la gente alla politica intesa come descritto nei principi sopra esposti.

Articolo 3 - MODALITÀ

L'associazione intende attuare tali finalità secondo le seguenti modalità: rispetto rigoroso e partecipe delle posizioni di ognuno, individuo o gruppo, facente o non facente parte della libera associazione Cose Nuove; onestà scrupolosa, individuale e di gruppo, praticata e manifesta, in ogni attività attinente l'associazione; trasparenza nella gestione di ogni iniziativa e attività ad essa relativa; semplicità nella comunicazione, nella attuazione, nella divulgazione delle attività della associazione; attenzione ad evitare forme di imposizione, e a favorire piuttosto la strada di fornire strumenti per un libero giudizio e una libera adesione a tutto ciò che fa parte degli scopi dell'associazione; impegno comune e attivo di tutti i soci e loro massima partecipazione alle attività sociali.

SOCI

Art. 4

Possono essere soci tutti coloro che, avendo raggiunto il 16° anno di età, riconoscendosi e condividendo le motivazioni e le finalità della associazione così come espresse sopra, intendono contribuire attivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'associazione si intende fatta a tempo indeterminato.

Art. 5

Chi desidera diventare socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio
- l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione decide sull'accoglimento delle domande.

Art. 6

I soci sono obbligati a versare annualmente la quota associativa, nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, oppure a comunicare al Consiglio Direttivo l'intenzione di non rinnovare l'adesione. I soci non in regola con il pagamento della quota associativa decadono automaticamente da soci.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo potrà escludere il socio:

- che non concorra al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non osservi le disposizioni del presente statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.
- che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'associazione o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

Art. 8

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle somme versate dai soci a titolo di contributo associativo e a qualunque altro titolo, nonché dai beni acquistati con tali somme.

Per le obbligazioni sociali si rendono applicabili le norme dell'art. 38 C.C.

Art. 9

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il rendiconto di gestione e la situazione patrimoniale, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile per facilitarne la lettura da parte dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Compiti dell'assemblea sono:

- approvare il rendiconto di gestione e la situazione patrimoniale, deliberando sulla copertura di eventuali residui passivi;
- eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri alle scadenze statutarie o in caso di carenza.
- trattare tutti gli ulteriori argomenti che siano stati posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi a ciascun socio almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 11

Le Assemblee sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la

maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 12

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 13

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci regolarmente ammessi e in regola con il versamento delle quote sociali annue.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se le votazioni riguardano persone, oppure se ne sarà fatta espressa domanda da almeno un quinto dei soci presenti e rappresentati.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega.

Ciascun socio non potrà comunque esprimere più di due voti complessivi.

Art. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, dalla persona eletta dall'assemblea.

La nomina del Segretario viene fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non socio.

Se avvengono votazioni a scrutinio segreto il Presidente sceglierà due scrutatori fra l'assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da cinque a nove membri, eletti fra i soci dall'assemblea la quale ne determina il numero.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vice Presidente; nominano anche un Tesoriere e, per la redazione dei verbali, un Segretario. Il Tesoriere e il Segretario possono essere nominati anche fra soci esterni al Consiglio Direttivo, in questo caso con voto puramente consultivo.

La carica di Presidente è incompatibile con l'appartenenza a organismi elettivi pubblici: Consiglio Comunale, Provinciale, Regionale, ecc.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 17

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta viene respinta.

Art. 18

Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della associazione. Spetta in special modo al Consiglio Direttivo:

- convocare l'assemblea ordinaria dei soci
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- redigere i rendiconti annuali
- compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci
- amministrare i beni mobili e immobili
- acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere
- fissare l'ammontare della quota annua di iscrizione dei soci

Oltre a quanto sopra, elencato a puro titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo è tenuto ad preparare e a sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci un programma di massima e delle iniziative previste.

Art. 20

Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti a uno o più dei suoi membri oppure a gruppi di lavoro, coordinatori, ecc. a seconda di quanto sarà di volta in volta ritenuto necessario per il conseguimento delle finalità sociali.

Art. 21

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in assenza o impedimento di questi, spettano ad un Consigliere espressamente designato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro consigliere, oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione fino alla prossima Assemblea. I probiviri devono vigilare sull'attività del Consiglio Direttivo per assicurare il rispetto della legge e delle finalità specifiche dell'Associazione: a tale scopo essi possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di veto. Tale diritto sarà valido solo se espresso da almeno due dei Probiviri.

I Probiviri devono riferire annualmente all'assemblea sull'attività svolta nel corso dell'anno.

Art. 23

L'associazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

I Probiviri decidono sulle controversie quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa di ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente la impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24

Le norme del presente Statuto potranno essere modificate solo dall'assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza l'assemblea dovrà essere riunita in seconda convocazione e, in tale sede, potrà apportare modifiche allo Statuto con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

In ogni caso, gli articoli 1-2-3 e 24 potranno essere modificati solo con 4/5 di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 25

In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto in beneficenza.

Art. 26

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.